

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— X LEGISLATURA —————

Nn. 2217, 381 e 2179-A

RELAZIONE DELLA 6^a COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE BERLANDA)

Comunicata alla Presidenza il 10 luglio 1990

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Disposizioni in materia di ristrutturazione e integrazione patrimoniale
degli istituti di credito di diritto pubblico (n. 2217)

presentato dal Ministro del Tesoro

di concerto col Ministro delle Finanze

(V. Stampato Camera n. 3124)

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 29 marzo 1990

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 3 aprile 1990*

Ricapitalizzazione del Banco di Napoli, del Banco di Sicilia e del Banco di Sardegna. Trasformazione in «capitale» del «capitale di fondazione» del Banco di Napoli e del «fondo di dotazione» del Banco di Sicilia (n. 381)

d'iniziativa dei senatori PATRIARCA, CONDORELLI, TAGLIAMONTE, ZECCHINO, PINTO, GIACOVAZZO, ANDÒ, CAPPUZZO, CHIMENTI, COCO, GENOVESE, GRASSI BERTAZZI, LAURIA, PARISI, SANTALCO, ZANGARA, ABIS, CARTA, GIAGU DEMARTINI, MONTRESORI, COVIELLO e D'AMELIO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 AGOSTO 1987

Norme per le fusioni tra enti creditizi di
rilevante dimensione (n. 2179)

d'iniziativa dei senatori VITALE, GAROFALO, BRINA, BERTOLDI, CANNATA e POLLINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 MARZO 1990

ONOREVOLI SENATORI. - I provvedimenti oggi al nostro esame, ed in particolare il disegno di legge n. 2217, si situano al centro delle nuove problematiche del sistema bancario nella prospettiva delle sfide che il mercato unico europeo pone ad esso, forse più che ad ogni altro settore dell'attività economica.

Una ad una stanno cadendo le barriere che avevano posto il sistema bancario, e quello finanziario più in generale, in condizioni «protette» rispetto alla necessità di misurarsi con la concorrenza estera. Tra queste barriere, l'ultima a cadere - ultima in ordine di tempo ma non di importanza - è stata quella valutaria, e la definitiva liberalizzazione dei movimenti di capitale a breve, avvenuta meno di due mesi or sono, mostra in tutta evidenza che il sistema bancario italiano dovrà operare su di una nuova scena caratterizzata da maggiori pressioni concorrenziali.

Non è solo la liberalizzazione valutaria a spingere in questa direzione, ma ad essa conducono anche i fenomeni di innovazione finanziaria, e ciò tanto dal punto di vista tecnologico quanto dal punto di vista degli strumenti finanziari, con i conseguenti problemi di indebolimento delle tradizionali distinzioni tra attività bancaria ed attività degli altri intermediari finanziari.

Da tempo è chiara la consapevolezza che il sistema bancario pubblico italiano difficilmente potrebbe affrontare con piena adeguatezza di strumenti il mutato contesto competitivo, stanti le serie limitazioni alla sua operatività che provengono da una struttura istituzionale obsoleta e che di fatto vietano ad esso l'assunzione di modelli organizzativi e di criteri di funzionamento più efficienti. Per di più l'attuale struttura della banca pubblica, impedendo o limitando la possibilità di reperire capitale di rischio sul mercato, limitando le possibilità

di concentrazione attraverso fusioni allo scopo di raggiungere dimensioni aziendali adeguate al contesto internazionale ed escludendo la presenza di soci forniti di capacità imprenditoriali che possano fungere da stimolo verso obiettivi di maggiore efficienza, pone di fatto il sistema in condizioni di grave inadeguatezza rispetto al nuovo scenario.

L'introduzione da parte dell'Autorità creditizia di coefficienti di adeguatezza patrimoniale ha fornito una precisa base analitica e quantitativa a quanto detto, mostrando come le necessità di ricapitalizzazione del sistema bancario pubblico siano ineludibili ed urgenti, ma contrastanti con le concrete possibilità di dare loro seguito. L'innegabile legame tra crescita dimensionale e profittabilità si rivela quindi per il sistema delle banche pubbliche come un nodo per sciogliere il quale l'attuale struttura istituzionale spesso non offre soluzioni efficientemente praticabili, considerati anche i vincoli che il bilancio pubblico impone.

Tale situazione appare nella sua piena problematicità se si tiene presente che il settore creditizio pubblico rappresenta ben il 65 per cento dell'intero sistema bancario italiano: forzando un po' i termini della questione, si potrebbe quasi affermare che l'inadeguatezza della struttura degli istituti di credito pubblici coincide con l'inadeguatezza del sistema bancario italiano *tout court*.

Esaminando la situazione dei *partners* comunitari, per i quali il discorso sul nuovo contesto entro cui si dovrà sviluppare l'attività creditizia è analogo a quello che vale per il nostro sistema, si nota che è già da tempo in atto un processo tendente a rendere omogenee le strutture dei diversi tipi di soggetti esercenti il credito. Tale tendenza si è manifestata secondo due linee: in primo luogo, riducendo le diffe-

renze tra i diversi tipi di banca conosciuti negli ordinamenti nazionali (come ad esempio è avvenuto in Francia), in secondo luogo avvicinando le imprese pubbliche alle imprese private attraverso l'adozione, per le prime, di formule organizzative più agili (come, ad esempio, in Gran Bretagna e in Germania).

La soluzione proposta dal disegno di legge n. 2217, al fine di superare i limiti dell'attuale configurazione giuridica degli istituti di credito pubblici, si caratterizza per l'adozione del modello della società per azioni di diritto comune da applicarsi al sistema delle banche pubbliche.

A favore di questa soluzione milita, in primo luogo, la considerazione che la forma societaria risulta la più idonea per l'esercizio dell'attività d'impresa, e questo per diversi motivi: anzitutto per la possibilità di fare ricorso al risparmio, allo scopo di accrescere il proprio capitale di rischio, mediante emissioni di titoli azionari, tipici e ben conosciuti, da collocare sul mercato. Tale soluzione si raccomanda inoltre per la maggiore snellezza operativa che il modello societario consente di ottenere, nonché per la maggior certezza in tema di responsabilità degli amministratori, per la superiore trasparenza nei confronti di terzi e per la relevantissima funzione che il principio dell'interesse sociale può giocare allo scopo di preservare la società da finalità ad essa estranee.

Considerando inoltre che la società per azioni costituisce il modello istituzionale più simile a quelli presenti sui mercati internazionali e che la sua diffusione universale le consente un continuo adeguamento all'evoluzione del mercato, non sembrano possibili dubbi circa la correttezza dell'impostazione generale del provvedimento in esame.

L'adozione della struttura societaria presenta inoltre il non trascurabile vantaggio di favorire lo sviluppo di formule di aggregazione più complesse, quali i gruppi polifunzionali, che la Banca d'Italia ha indicato come la prospettiva organizzativa più idonea per lo sviluppo ordinato del nostro sistema finanziario nella fase evoluti-

va attuale, in particolare per quanto riguarda il settore creditizio pubblico.

Allo scopo di favorire l'adozione del modello della società per azioni, che costituisce l'obiettivo di fondo del provvedimento, l'articolo 1 del disegno di legge n. 2217 consente agli enti creditizi pubblici di trasformarsi in società per azioni, nonché di effettuare fusioni con altri enti creditizi, pubblici o privati, a condizione che dette operazioni, anche a seguito di successive trasformazioni o conferimenti, diano vita a società per azioni.

Per favorire il raggiungimento di tale obiettivo, si dispone che, in deroga ai principi generali riguardanti la fase genetica delle società, le banche pubbliche possano conferire in società per azioni, aventi per oggetto l'attività creditizia, l'attività svolta dall'ente conferente o rami di essa, anche con atto unilaterale.

Viene tuttavia ribadita l'opportunità che la descritta fase riorganizzativa si svolga rispettando il criterio della specializzazione temporale, che distingue gli enti che raccolgono risparmio a breve termine dagli enti che raccolgono risparmio a medio e lungo termine.

Le operazioni di fusione, trasformazione e conferimento, una volta deliberate dagli organi interni, dovranno essere sottoposte ad approvazione con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (CICR), cui compete l'accertamento della rispondenza delle operazioni in questione alle esigenze di razionalizzazione del sistema creditizio.

A commento del primo articolo ci si può chiedere se abbia senso pensare che l'adozione del modello della società per azioni, di cui non può venire messa in discussione la necessità, venga subordinata ad una decisione autonoma degli organi degli enti creditizi pubblici, i quali pertanto risulterebbero liberi di sfruttare o meno l'opportunità concessa.

Il relatore aveva osservato che è pur vero che porre l'obbligo di trasformazione in società per azioni potrebbe sembrare lesivo dell'autonomia imprenditoriale delle ban-

che pubbliche, ma sembrava che questo principio di autonomia dovesse in ogni caso potersi piegare di fronte ad un interesse pubblico che ravvisa nell'adozione del modello societario un obiettivo di efficienza e di sviluppo. A fronte di questi rilievi, ripresi nella discussione in Commissione dal senatore Cavazzuti, si sono avuti pareri diversi e favorevoli a che venga mantenuto il principio della facoltatività di tale trasformazione. In questo senso si sono espressi i senatori Favilla, Visentini, Mantica e Garofalo, nonché il sottosegretario Sacconi. In particolare, il senatore Visentini, ha sostenuto che, in tanto la trasformazione in società per azioni ha significato in quanto essa consenta la partecipazione di privati al capitale delle banche pubbliche, anche se tale processo va perseguito con gradualità.

Circa l'ambito di applicazione dell'articolo 1, il senatore Cavazzuti ha espresso l'opinione che vi possano essere incertezze nell'interpretazione del testo; a queste si è ovviato nel modo che si dirà in seguito.

La complessa materia delle modalità di attuazione dei processi appena illustrati viene disciplinata dall'articolo 2, con il quale il Governo viene delegato ad emanare le norme secondo le quali dette operazioni dovranno essere condotte.

In primo luogo, la norma delegata dovrà consentire agli enti creditizi pubblici di effettuare il conferimento d'azienda, anche in più fasi, al termine del quale l'ente pubblico potrà eventualmente svolgere attività residue di carattere non bancario. Si stabilisce anche che un'unica società per azioni possa svolgere promiscuamente, ma solo in via provvisoria, attività creditizia a breve e a medio-lungo termine.

In secondo luogo, dovranno essere fissati i criteri per la conversione dei titoli emessi dagli enti creditizi pubblici in azioni: le quote di partecipazione potranno dunque essere convertite in azioni ordinarie, le quote di risparmio in azioni di risparmio. Inoltre, dovrà essere regolata la facoltà del titolare di quote di natura mista di optare per la conversione, anche in parte, in azioni di risparmio. Per rendere possibile tale conversione, si autorizzano le società per

azioni di nuova costituzione ad emettere azioni di risparmio, in deroga alla disciplina che riserva tale facoltà alle società quotate.

In terzo luogo, si delega il Governo a disciplinare gli enti conferenti: in particolare, lo statuto di questi dovrà prevedere che loro oggetto sia «la gestione di partecipazioni bancarie e finanziarie, dirette e indirette, e che lo scopo si ispiri alle finalità originarie dell'ente». I conferimenti, al termine dei quali l'ente creditizio pubblico perde il controllo della società per azioni conferitaria, saranno comunque subordinati ad approvazione da parte del CICR.

Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 2, si delega il Governo ad emanare una disciplina intesa a garantire la permanenza in mano pubblica del controllo delle banche pubbliche. Si dispone infatti che nelle società di cui all'articolo 1 dovrà essere garantita la permanenza del controllo diretto o indiretto di enti pubblici sulla maggioranza delle azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

In deroga a tale principio, e quindi in vista di possibili vendite di banche pubbliche, si prevede che tali operazioni si possano realizzare «in casi eccezionali al fine di rafforzare il sistema creditizio italiano, la sua presenza internazionale, la sua dimensione patrimoniale, e di permettergli di raggiungere dimensioni che accrescano la capacità competitiva, per finalità di pubblico interesse». Si aggiunge poi che tali operazioni dovranno comunque essere subordinate alla presenza negli statuti degli enti in questione «di disposizioni volte a impedire che soggetti individuali o gruppi non bancari acquisiscano posizioni dominanti e comunque pregiudizievoli per l'indipendenza dell'ente creditizio», al parere della Banca d'Italia, all'approvazione del Consiglio dei Ministri, con comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari.

A commento di tali disposizioni, il relatore aveva osservato anzitutto che avrebbe visto con favore una maggiore libertà di dismissione nei riguardi delle società derivanti dalla trasformazione di enti creditizi pubblici.

A questo riguardo il senatore Cavazzuti ha sostenuto l'esigenza di ribaltare l'impostazione alla quale questa norma si ispira, presentando un emendamento, successivamente respinto, nel quale ad una libertà di dismissione in linea di principio si aggiunge la facoltà per il CICR di inibire operazioni di privatizzazione. In via subordinata, egli ha osservato inoltre che si dovrebbe precisare che i casi eccezionali di cui alla lettera *d)* non debbano sussistere contemporaneamente per giustificare deroghe. Questa è la lettura della norma e la Commissione propone di impegnare il Governo a seguirla nella predisposizione dei decreti delegati.

A giudizio del relatore, un ulteriore motivo di forte perplessità derivava dai dubbi che si possono nutrire sulla reale appetibilità per gli investitori, che verranno sollecitati nei casi di collocamento sul mercato, dei titoli emessi da imprese il cui controllo sia riservato per legge alla proprietà pubblica, e la cui vendibilità risulti subordinata all'insieme di limitazioni di cui si è detto. Per gli investitori, infatti, non solo rileva che la società che offre i suoi titoli sia in equilibrio di gestione ed esprima un *management* qualificato, ma conta altresì il fatto che il capitale di comando possa mutare e che il controllo possa sostituire rapidamente il *management*, ove necessario. A queste perplessità si sono associati vari commissari ma la Commissione, ritenendo che la soluzione delineata nel testo costituisca un punto di equilibrio politico valido per il momento attuale, a maggioranza, ha approvato la norma.

In stretto collegamento con quanto detto finora va visto quanto disposto alla lettera *e)*, sempre del comma 1, dove per gli eventuali collocamenti sul mercato di azioni delle banche pubbliche trasformate in società per azioni, ferma restando la possibilità di cedere pacchetti azionari a trattativa privata, si rimanda all'applicazione delle norme sulle offerte pubbliche.

A tale riguardo va osservato che, mentre risulta estremamente significativa l'indicazione del ricorso al mercato del risparmio di massa al fine di raccogliere capitale di rischio, ci si trova comunque a dover

invocare una procedura - quella appunto dell'offerta pubblica di vendita - che risulta in larga misura carente per la mancata, definitiva approvazione del disegno di legge sulle offerte pubbliche, licenziato dal Senato fin dal giugno 1988.

Sempre in tema di ricorso al mercato per il collocamento delle banche pubbliche trasformate in società per azioni, il senatore Cavazzuti ha sostenuto che la lettera *e)* del comma 1 dell'articolo 2 potrebbe essere interpretata nel senso che l'unica forma consentita di collocamento debba appunto essere quella dell'offerta pubblica, mentre dovrebbero essere invece consentite altre forme, quale ad esempio quella dell'asta competitiva. La Commissione, ricordando che la materia è oggetto di delega e che l'offerta pubblica di vendita è riservata alle sole ipotesi di collocamento operato direttamente presso il pubblico, ha ritenuto di accogliere l'osservazione, inserendo in un ordine del giorno, di cui si dirà appresso, la previsione di una pluralità di strumenti, ed in particolare quello dell'asta competitiva, mediante i quali realizzare i collocamenti.

L'articolo 2 del disegno di legge n. 2217 prevede un'ulteriore delega al Governo per l'emanazione di norme che, integrando il testo unico delle Casse di risparmio, conferiscano all'organo assembleare una composizione maggiormente rappresentativa della realtà sociale, culturale, politica ed economica delle zone ove le Casse svolgono la propria attività; infine, la legge n. 14 del 1978, in materia di nomine negli enti pubblici, viene integrata, al fine di arricchire gli elementi di giudizio sui quali si basa il parere delle Commissioni parlamentari per le nomine in enti pubblici che esercitano l'attività creditizia.

L'articolo 3 del provvedimento dispone in materia di rapporti previdenziali riguardanti i dipendenti di enti creditizi pubblici, indipendentemente dall'effettuazione delle operazioni di riorganizzazione.

A questo riguardo, il disegno d'insieme è di far confluire le varie gestioni dei trattamenti obbligatori di pensione esonerativi o esclusivi, che attualmente caratterizzano gli enti creditizi pubblici, entro la gestione

dell'INPS, con l'obiettivo di fondo di omogeneizzare il regime previdenziale dei dipendenti bancari allo scopo di favorire la parità concorrenziale degli operatori.

L'iscrizione all'INPS dei dipendenti e dei pensionati delle banche pubbliche consentirà a queste di assorbire le attuali deficienze patrimoniali di alcuni fondi pensione. Ciò non significa però che l'onere per prestazioni future scompaia, ma semplicemente che viene trasferito e va a concorrere alla formazione del «debito di sicurezza sociale», come è stato definito da un autorevole studioso di questa materia, che grava sull'INPS. Tuttavia, il passaggio ad un regime assicurativo, quale è quello dell'INPS, basato su criteri di ripartizione finanziaria pura, fa sì che nel periodo temporale di venti anni, per il quale possono formularsi realistiche previsioni sui flussi finanziari in entrata (contributi) e in uscita (pensioni), si determini per l'INPS un saldo finanziario positivo. In ogni caso, per lo stesso periodo, le banche interessate prestano garanzie per la copertura dell'equilibrio di cassa della gestione speciale.

Su queste disposizioni, la Commissione bilancio ha compiuto un approfondito esame, subordinando il proprio parere favorevole al disegno di legge n. 2217 al recepimento di alcune integrazioni interpretative, le quali sono state accolte nell'ordine del giorno interpretativo, cui sopra si è accennato, approvato dalla 6^a Commissione.

L'articolo 4 dispone in materia di ricapitalizzazione degli istituti di credito di diritto pubblico, condizionatamente all'assunzione da parte di questi ultimi della forma societaria.

In particolare, il comma 1 autorizza una spesa di 1.800 miliardi di lire per il quinquennio 1990-1994. Tali somme, che dovranno essere iscritte dagli enti beneficiari in apposite riserve da utilizzare entro due anni per la costituzione o l'aumento di capitale delle società di cui all'articolo 1, verranno ripartite tra gli istituti di credito di diritto pubblico, tenendo conto delle relative esigenze patrimoniali connesse alla riorganizzazione e allo sviluppo degli stessi;

le azioni sottoscritte con dette somme verranno attribuite allo Stato.

Il protrarsi dei tempi di approvazione del provvedimento implica, come chiarito nel citato parere della Commissione bilancio, che detti trasferimenti dovranno essere rimodulati in sede di legge finanziaria.

Di estremo rilievo sono poi le disposizioni contenute nell'articolo 5, con le quali si delega il Governo a disciplinare la vigilanza sul gruppo creditizio. Il significato sostanziale della norma, dalla quale esula comunque la regolamentazione del fenomeno dei gruppi societari, risiede nel riconoscimento che le distinte unità operative realizzano un unico disegno imprenditoriale e nell'individuazione della capogruppo quale referente per l'intero gruppo per la vigilanza consolidata.

Il punto più rilevante, in questa prospettiva, consiste nello stabilire i criteri in base ai quali un gruppo societario possa essere definito gruppo creditizio: in questo senso, il comma 1, lettera a), chiarisce che il gruppo creditizio deve essere individuato sulla base dell'esistenza di soggetti esercenti attività creditizia in posizione di controllanti o di controllati e sulla base della natura finanziaria o strumentale dell'attività svolta dalle società consociate.

Mentre non dovrebbero sussistere dubbi sul fatto che un gruppo, la cui capogruppo sia una banca e le consociate svolgano attività finanziaria o strumentale, debba essere definito gruppo creditizio, più interessante è il caso in cui una o più banche si trovino in posizione di controllate. In questo caso, si dispone che il gruppo debba essere considerato creditizio se tali enti detengano una quota del mercato nazionale pari o superiore all'uno per cento dei depositi e degli impieghi con clientela o se l'attivo del gruppo sia rappresentato almeno per la metà da attività riferibili agli enti creditizi in parola.

Le norme delegate dovranno inoltre definire le condizioni per le quali si presume l'esistenza di controllo di fatto ed i conseguenti criteri per l'individuazione del gruppo creditizio di fatto. Si precisa comunque che, ad esclusione delle *holding* finanziarie,

tutti i componenti del gruppo dovranno esercitare, almeno prevalentemente, una o più delle attività indicate nell'elenco allegato alla seconda direttiva CEE in materia creditizia (n. 89/646).

Oltre alla previsione dell'istituzione presso la Banca d'Italia di un albo dei gruppi creditizi, si dispone che la società capogruppo dovrà avere natura creditizia o finanziaria di partecipazione, e per essa dovranno essere specificati i poteri di direzione che dovrà esercitare ai fini della vigilanza bancaria.

Con la lettera *d*), sempre del comma 1, si delega il Governo a realizzare, con riferimento al gruppo, la vigilanza consolidata di ordine informativo, regolamentare e di disciplina delle situazione di crisi. In particolare, nel caso di crisi riguardante il gruppo, dovrà essere assicurato il coordinamento delle diverse procedure coattive proprie delle società o enti appartenenti al gruppo medesimo.

Fissati questi principi, viene fornita una dettagliata individuazione delle molteplici modalità di gestione dei diversi stati di crisi riguardanti un gruppo creditizio nel suo complesso o singoli partecipanti ad esso.

Nel corso della discussione in Commissione, è stato rilevato dal senatore Cavazzuti che con detto articolo si dà applicazione ad una direttiva comunitaria con un'ampiezza inusitata, disegnando una vigilanza estremamente rigida e tale da suggerire una difformità tra la lettera della legge e la lettera della direttiva. Nello stesso senso si era già espresso anche il relatore, notando che l'idea di vigilanza che emerge dall'articolo 5 sembra eccedere in misura significativa le funzioni di indirizzo, di garanzia e di controllo relative al sistema bancario. D'altro canto la severità della disciplina che si riscontra, in particolare, per le ipotesi di crisi del gruppo si giustifica per la gravità delle relative implicazioni per la stabilità delle strutture creditizie e, difatti, si concreta sulla componente bancaria del gruppo e sulla *holding*.

L'articolo 6 fissa in tre mesi il termine entro il quale il Governo dovrà emanare i decreti delegati, mentre col successivo

articolo 7 viene definito il particolare regime tributario che si applicherà alle banche pubbliche che procedano alle operazioni di cui all'articolo 1, entro il biennio successivo all'entrata in vigore della legge.

In linea di principio a dette operazioni verrà assicurata una sostanziale neutralità fiscale, mentre si intende concedere uno sgravio delle imposte dirette per i soli casi di aggregazione tra le aziende di credito a breve.

In particolare, per raggiungere l'obiettivo della neutralità fiscale si dispone che per le fusioni, le trasformazioni e i conferimenti di cui all'articolo 1, si applicano le imposte di registro, ipotecarie e catastali nella misura ridotta dell'uno per mille, con un massimo di cento milioni, mentre, come già previsto per le fusioni, le trasformazioni e gli scorpori non si considerano alienazioni, per cui ai fini Invim il nuovo soggetto subentra nella posizione del precedente.

Ai fini delle imposte sui redditi, i conferimenti non costituiscono realizzo di plusvalenze; per l'ente conferente l'eventuale differenza di valore tra azioni ricevute e beni conferiti godrà della sospensione d'imposta finché detta plusvalenza non venga realizzata o distribuita. La società conferitaria, per converso, non potrà avvantaggiarsi dell'avviamento o di eventuali plusvalenze emergenti, poiché i relativi ammortamenti, pur civilisticamente possibili non saranno fiscalmente deducibili. Infine, si stabilisce che le descritte disposizioni in tema di imposte sui redditi si applicano anche alle operazioni di ristrutturazione ripartite in più fasi.

Venendo agli sgravi fiscali, il comma 3 dispone che, nei casi di fusione o conferimento tra aziende di credito a breve, indipendentemente da quanto previsto dall'articolo 1, ma a condizione che tali operazioni diano luogo a fenomeni di concentrazione, venga concesso di portare in deduzione, per cinque anni consecutivi, gli accantonamenti effettuati ad una speciale riserva, pari al limite massimo dell'1,2 per cento del salto dimensionale che si realizza, in termini di depositi e di impieghi, tra la nuova banca e il maggiore degli enti

creditizi partecipanti all'operazione. L'accantonamento annuale non potrà eccedere un terzo (0,4 per cento) del limite massimo consentito per l'intero quinquennio (1,2 per cento); tale sgravio è limitato alle aggregazioni per le quali il Ministro del tesoro, sentito il CICR, abbia riconosciuto la rispondenza all'interesse pubblico di razionalizzazione del sistema creditizio.

Con il comma 4 si estendono alle fusioni tra enti creditizi aventi natura societaria, autorizzate dalla Banca d'Italia secondo le direttive del CICR, le disposizioni fiscali di cui al comma 1 dell'articolo 7 (imposte di registro, ipotecarie e catastali nella misura ridotta dell'uno per mille e indifferenza dell'operazione ai fini Invim).

Questo stesso regime, oltre a quello di cui al comma 2 (neutralità ai fini delle imposte sui redditi), viene esteso dal comma 5 ai conferimenti effettuati da enti creditizi di natura societaria finalizzati alla costituzione di un gruppo creditizio.

Il comma 6, infine, dispone che il particolare regime fiscale delineato nell'articolo 7 si applichi agli atti di fusione, trasformazione e conferimento perfezionati entro due anni dall'entrata in vigore della legge.

Le disposizioni fiscali del disegno di legge n. 2217, le quali tendono a rendere fiscalmente neutre le trasformazioni, i conferimenti e le fusioni finalizzati alla trasformazione in società per azioni delle banche pubbliche nonché altre operazioni di concentrazione, hanno formato oggetto di un approfondito dibattito in Commissione.

A questo riguardo il senatore Favilla ha notato che le norme fiscali contenute all'articolo 7, pur apparendo coerenti nell'insieme, lasciano comunque sorgere il dubbio circa la loro opportunità economica: a suo giudizio, infatti, la non imponibilità delle plusvalenze emergenti a seguito delle operazioni di cui si è detto, e la possibilità di ammortizzare i beni oggetto di tali stesse operazioni, non con riferimento al valore rivalutato, bensì a quello precedente all'operazione, potrebbe comportare sensibili differenze tra bilancio civilistico e bilancio fiscale, soprattutto con riferimento

alla valutazione delle partecipazioni. In tal senso, quindi, egli avanzava l'ipotesi di una rivalutazione dei cespiti, limitatamente al settore bancario, con parziale tassazione del saldo di rivalutazione.

Sulla stessa questione, il senatore Visentini ha invece rilevato la correttezza dell'impostazione del provvedimento, manifestando contrarietà a provvedimenti di rivalutazione limitati a settori specifici: su questo tema, comunque, egli si è detto favorevole a provvedimenti generali *una tantum*, che quindi perdano il carattere di agevolazione *ad personam*; a queste considerazioni si è associato il senatore Mantica.

Come si è detto, le norme fiscali non riguardano solamente la trasformazione di enti creditizi pubblici - che non comporterebbero perdite di gettito, poichè tali fenomeni non si verificherebbero senza l'approvazione del provvedimento in esame - ma anche altre fattispecie: è comunque prevedibile che non ci si debba attendere una perdita di gettito fiscale, o almeno non in termini strutturali e ricorrenti; dopo i primi esercizi, i recuperi di efficienza delle banche incorporate e la possibilità di ricorrere al mercato dei capitali produrrebbero aumenti del reddito tassabile e, quindi, un incremento del gettito erariale.

All'atto dell'approvazione da parte della Camera dei deputati del disegno di legge n. 2217 il Ministro del tesoro ha dichiarato che esso costituisce il fatto più importante per il sistema creditizio italiano dalla legge bancaria del 1936.

Nella discussione svoltasi in Commissione, le valutazioni d'insieme, pur non attribuendo al provvedimento un rilievo di tale importanza, sono state nel complesso favorevoli, anche da parte di chi, come il senatore Cavazzuti, non ha mancato di avanzare numerosi e significativi rilievi critici. Anche se taluno ha inteso circoscrivere la portata del provvedimento, affermando, come ad esempio ha fatto il senatore Visentini, che sembrano eccessivi gli entusiasmi relativi agli effetti benefici che potrebbero derivare dall'approvazione del disegno di legge n. 2217, si è comunque manifestata una sostanziale concordanza

nel valutare positivamente o comunque non negativamente il provvedimento stesso. In particolare, come ha rilevato il senatore Brina, le numerose deleghe contenute nell'articolo 2 implicano, per ciò stesso, che il testo contenga significativi margini di perfettibilità, il che, pertanto, dovrebbe consentire di superare, o accantonare, alcune riserve. Favorevole al provvedimento, da un punto di vista complessivo, si è detto anche il senatore Cavazzuti, poichè questo comporta l'adozione del diritto societario nel mondo bancario ed affronta il problema degli assetti proprietari. Il senatore Mantica, concordando sull'esigenza di un aggiornamento del sistema bancario pubblico, ma esprimendo perplessità su alcune soluzioni prospettate, ha manifestato in ogni caso non opposizione al testo del disegno di legge. Rilievi critici, ma non tali da pregiudicare un atteggiamento favorevole nei confronti del provvedimento, sono stati esposti dai senatori Leonardi, Vitale e Garofalo.

Va ricordato che la Commissione lavoro ha espresso parere favorevole all'approvazione del provvedimento, formulando due osservazioni circa le norme dell'articolo 3. Più precisamente, il parere della Commissione, estensore il senatore Giugni, rileva che all'articolo 3, comma 2, l'espressione «rinvenienti dalla originaria natura pubblica dell'ente di appartenenza» può contrastare con il contenuto del comma 1 dello stesso articolo. Quanto alla lettera *a*) del comma 3, il fatto che il regime contributivo a carico dei lavoratori possa essere modificato solo in via contrattuale appare anomalo rispetto all'attuale stato normativo che disciplina in via legislativa tutta la materia.

Sullo stesso argomento ritorna anche il parere della Commissione bilancio, estensore senatore Andreatta, la quale dopo aver risolto il problema della copertura di cui all'articolo 4, si sofferma espressamente sull'articolo 3, subordinando il parere favorevole ad alcuni chiarimenti circa lo stesso articolo.

Sono stati acquisiti altresì i pareri favorevoli della Commissione affari costituzionali, della Commissione giustizia (con osserva-

zioni) e della Giunta per gli affari delle Comunità europee.

Le osservazioni ed i rilievi critici formulati, tanto nella discussione in Commissione finanze e tesoro, quanto nei pareri delle Commissioni consultate, nei confronti del testo trasmesso dalla Camera dei deputati, unitamente a considerazioni relative all'urgenza di varare il provvedimento, hanno motivato la redazione di un apposito ordine del giorno, del quale si propone l'approvazione congiuntamente al testo del disegno di legge n. 2217; con tale ordine del giorno si impegna il Governo ad emanare le previste norme delegate nel rispetto delle linee interpretative in esso contenute, senza apportare pertanto modificazioni al testo che richiederebbero una terza lettura da parte della Camera dei deputati.

Nel suddetto ordine del giorno - va doverosamente sottolineato - è stato anche accolto lo spirito di molti degli emendamenti presentati dal senatore Cavazzuti e respinti dalla Commissione.

Per riassumere brevemente il contenuto dell'ordine del giorno in questione, si può sottolineare in primo luogo come esso chiarisca i già cennati dubbi sul campo di applicazione del provvedimento, affermando che le operazioni di ristrutturazione, di cui all'articolo 1, possono essere effettuate da tutti gli enti creditizi pubblici esercenti attività sia nel breve che nel medio e lungo termine; alle stesse operazioni possono partecipare anche enti creditizi privati, in qualunque forma costituiti.

Relativamente al controllo pubblico, si precisa che le condizioni necessarie a motivare deroghe a tale principio, enunciate alla lettera *d*) del comma 2 dell'articolo 2, valgono disgiuntamente. In tema di collocamenti, si precisa poi che si potrà ricorrere non solo ad offerta pubblica, ma anche utilizzando altri metodi, compreso quello dell'asta competitiva.

Per quanto concerne le disposizioni dell'articolo 3, vengono recepite le osservazioni formulate nei sopracitati pareri delle Commissioni lavoro e bilancio; in particolare, si chiarisce che i dipendenti delle società per azioni cui si fa riferimen-

to nel comma 1 dell'articolo 3 sono esclusivamente i dipendenti degli enti pubblici originari che transitano nelle società per azioni risultanti dalle operazioni di ristrutturazione di cui all'articolo 1; per questi stessi dipendenti, il disposto del comma 2, che per essi fa salvi «i diritti quesiti, gli effetti di leggi speciali e quelli rinvenienti dall'originaria natura pubblica dell'ente di appartenenza», riguarda, sotto il profilo soggettivo, solo i dipendenti in servizio presso gli enti creditizi pubblici all'atto della trasformazione in società per azioni e, sotto il profilo oggettivo, quelle situazioni che già oggi per gli stessi enti non sono sottoposte a contrattazione collettiva; inoltre, si chiarisce che le disposizioni dei primi due commi riguardano esclusivamente il trattamento normativo e non l'aspetto previdenziale per i dipendenti degli enti creditizi pubblici esclusi o esonerati *ex* allegato T dell'articolo 39 della legge 8 agosto 1895, n. 486 ed *ex lege* 20 febbraio 1958, n. 55, disciplinato soltanto dal comma 3 del medesimo articolo.

Per quanto attiene poi alla materia previdenziale, si chiarisce anzitutto che il trattamento previdenziale in essere presso gli enti pubblici originari continua ad applicarsi agli *ex* dipendenti degli enti stessi, mentre nessun diritto relativo al pregresso trattamento previdenziale deriva ai nuovi dipendenti; si chiarisce inoltre che la lettera *a*) del comma 3 non altera il regime legale di contribuzione all'assicurazione generale obbligatoria; si precisa poi che il comma 3 non si applica nei confronti dei dipendenti degli enti creditizi pubblici iscritti alla CPDEL, i quali potranno optare per la conservazione dell'iscrizione alla stessa CPDEL, mentre i nuovi assunti dalle società per azioni saranno necessariamente iscritti al regime dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

Infine, con riferimento alla materia fiscale, si precisa che le agevolazioni per le operazioni di conferimento preordinate alla formazione di gruppi bancari (articolo 7, comma 5) sono applicabili non solo ai

gruppi di nuova costituzione, ma anche ai conferimenti posti in essere tra società facenti parte di gruppi che, pur preesistendo all'entrata in vigore della nuova normativa, risultano conformi al modello individuato nella stessa; per quanto riguarda i termini di applicazione, ricordato che l'articolo 7, comma 6, fissa in due anni dall'entrata in vigore della legge il periodo entro il quale le operazioni devono essere perfezionate per godere degli incentivi fiscali, si chiarisce che il termine iniziale va invece determinato sulla base dei principi generali fissati dal medesimo articolo 7: in tal senso, fermo restando che non sorge alcun diritto al recupero delle imposte dirette o indirette già versate, possono essere effettuati gli accantonamenti di cui al comma 3 solo se al momento della presentazione delle dichiarazioni dei redditi successive all'approvazione della legge non sia trascorso dal perfezionamento dell'operazione il periodo massimo di validità previsto dal comma 3 (cinque anni).

Sulla base dei chiarimenti fin qui riassunti, si impegna quindi il Governo ad emanare le norme delegate nel rispetto delle citate linee interpretative, ed in particolare, in relazione al mantenimento del controllo pubblico sulle società per azioni risultanti dalle operazioni di ristrutturazione, predisponendo un regime di controllo che non incida sulla circolazione dei titoli, ma operando in modo che le azioni indebitamente acquistate non possano efficacemente esercitare il diritto di voto e, per quanto riguarda le competenze in materia di credito delle Regioni a statuto speciale, individuando procedure che prevedano l'intervento delle Regioni stesse.

In conclusione, la 6^a Commissione raccomanda all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge n. 2217, nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati, nonché dell'ordine del giorno accolto dalla Commissione stessa; si propone, conseguentemente, l'assorbimento dei disegni di legge n. 381 e n. 2179.

BERLANDA, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: MURMURA)

sui disegni di legge nn. 2217, 381 e 2179

19 giugno 1990

La Commissione, esaminati i disegni di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere favorevole all'unanimità.

PARERE DELLA 2ª COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

(Estensore: GALLO)

sui disegni di legge nn. 2217 e 2179

4 luglio 1990

La Commissione, esaminati i disegni di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole ma rileva, a proposito della formulazione di cui alla lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 2 del disegno di legge n. 2217, la necessità di meglio chiarire l'intento del legislatore - di riferirsi agli enti pubblici di cui al comma 1 dell'articolo 1 - sostituendo alle parole «controllo diretto o indiretto di enti pubblici» le altre «controllo diretto o indiretto degli enti pubblici».

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: ANDREATTA)

sui disegni di legge nn. 381, 2179 e 2217

27 giugno 1990

La Commissione, esaminati i disegni di legge, esprime parere favorevole sul disegno di legge n. 2217 nel presupposto della rimodulabilità con la legge finanziaria dei trasferimenti previsti all'articolo 4, comma 1, e del fatto che l'articolo 3 va interpretato - e ciò vale come interpretazione autentica - nel senso che, per il comma 2, la soluzione di carattere transitorio riguarda quei dipendenti e solo quelli indicati dal comma 1, in quanto in servizio prima della trasformazione in società per azioni. L'oggetto della disposizione concerne solo il trattamento normativo e non anche, per il raccordo sistematico con il comma 3, l'aspetto previdenziale; per di più, quanto all'aspetto normativo, il raccordo con il comma 1 comporta che vengano mantenute solo quelle situazioni che già oggi per gli stessi enti non sono sottoposte a contrattazione collettiva (benefici combattentistici,

iscrizione agli albi professionali, regime delle aspettative pubbliche).

La Commissione subordina altresì il parere favorevole al presupposto - che vale anch'esso come interpretazione autentica - che la lettera a) dell'articolo 3, comma 3, non altera il regime legale di contribuzione all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, cui *ex lege* tutti i dipendenti degli enti in questione confluiscono; essa invece disciplina in via transitoria, per di più attraverso il rinvio alla norma delegata, il necessario riassetto del rapporto attuale fra retribuzione e quota di contribuzione a carico dei dipendenti nel regime di provenienza. In sintonia con quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, rimette al contratto collettivo la definizione delle modalità di tale riassetto.

Sui rimanenti disegni di legge, il parere è favorevole a condizione che i relativi effetti finanziari rimangano nell'alveo del disegno di legge n. 2217.

PARERE DELLA GIUNTA PER GLI AFFARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE

(Estensore: ZECCHINO)

sul disegno di legge n. 2217

17 maggio 1990

La Giunta esprime parere favorevole, per quanto di competenza.

DISEGNO DI LEGGE n. 2217

TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

(Fusioni, trasformazioni e conferimenti)

1. Gli enti creditizi pubblici iscritti nell'albo di cui all'articolo 29 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni, nonchè le casse comunali di credito agrario e i monti di credito su pegno di seconda categoria che non raccolgono risparmio tra il pubblico possono effettuare trasformazioni ovvero fusioni con altri enti creditizi di qualsiasi natura, da cui, anche a seguito di successive trasformazioni o conferimenti, risultino comunque società per azioni operanti nel settore del credito, nel rispetto della distinzione tra enti che raccolgono risparmio a breve termine ed enti che hanno per oggetto la raccolta del risparmio a medio e lungo termine.

2. Alle operazioni di cui al comma 1 nonchè ai conferimenti dell'azienda, effettuati dai medesimi enti creditizi pubblici, in una o più società per azioni già iscritte nell'albo suddetto ovvero appositamente costituite anche con atto unilaterale e aventi per oggetto l'attività svolta dall'ente conferente o rami di essa, si applicano le norme fiscali di cui all'articolo 7.

3. Le operazioni di cui ai commi 1 e 2, una volta deliberate dagli organi interni competenti in materia di modifiche statutarie, devono essere approvate con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (CICR), che deve accertarne la rispondenza alle esigenze di razionalizzazione del sistema creditizio.

Art. 2.

(Modalità di attuazione)

1. Per la realizzazione delle operazioni di cui all'articolo 1 il Governo della Repubblica è delegato ad emanare norme dirette a:

a) consentire agli enti creditizi pubblici di effettuare il conferimento dell'azienda, anche ripartendolo in più fasi, e di continuare eventualmente l'esercizio di attività residue. Le società per azioni di cui all'articolo 1 potranno proseguire, anche in via provvisoria, ed in vista del trasferimento dell'azienda o di un ramo di essa ad altra società, nelle attività svolte dall'ente conferente o trasformato;

b) regolare la conversione in azioni dei titoli emessi dagli enti creditizi prevedendo la convertibilità delle quote di partecipazione in azioni ordinarie, delle quote di risparmio in azioni di risparmio e la facoltà del titolare di quote di natura mista di optare per la conversione, anche in parte, in azioni di risparmio. A tal fine le società per azioni di cui all'articolo 1, anche se non quotate in borsa, possono emettere azioni di risparmio ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216; ove non sopravvenga la quotazione in borsa, l'ammontare delle azioni di risparmio emesse in sede di conversione delle quote non potrà essere aumentato. I termini e le condizioni del concambio dovranno essere approvati dal Ministro del tesoro, sentite la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa. Le assemblee delle società di cui all'articolo 1 potranno provvedere ad ulteriori conversioni delle azioni di risparmio in azioni ordinarie;

c) disciplinare gli enti che hanno effettuato i conferimenti di cui all'articolo 1 e specificamente quelli che hanno conferito l'intera azienda. Ferma restando la disciplina vigente in tema di organizzazione, lo statuto dovrà prevedere che oggetto dell'ente sia la gestione di partecipazioni bancarie e finanziarie, dirette e indirette, e che lo scopo si ispiri alle finalità originarie dell'ente. Lo statuto dovrà inoltre fissare i limiti

per l'acquisto e la cessione di partecipazioni, prevedendo, in particolare, che la cessione di azioni delle società per azioni risultanti dai conferimenti dovrà essere approvata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora l'ente conferente perda il controllo della maggioranza delle azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria della società conferitaria. Lo statuto potrà, infine, prevedere limitazioni all'erogazione degli utili, finalizzate alla costituzione di riserve utilizzabili anche per la sottoscrizione di aumenti di capitale;

d) introdurre una disciplina volta a garantire la permanenza del controllo diretto o indiretto di enti pubblici sulla maggioranza delle azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria delle società per azioni di cui all'articolo 1. In casi eccezionali, al fine di rafforzare il sistema creditizio italiano, la sua presenza internazionale, la sua dimensione patrimoniale, e di permettergli di raggiungere dimensioni che ne accrescano la capacità competitiva, per finalità di pubblico interesse, uno speciale regime autorizzatorio potrà consentire deroghe al suddetto principio subordinando le relative operazioni:

1) alla presenza, negli statuti degli enti creditizi interessati, di disposizioni volte a impedire che soggetti individuali o gruppi non bancari acquisiscano posizioni dominanti e comunque pregiudizievoli per l'indipendenza dell'ente creditizio;

2) al parere della Banca d'Italia, che provvede all'istruttoria;

3) all'approvazione del Consiglio dei ministri, con comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari;

e) disciplinare le procedure per la vendita delle azioni al fine di assicurare trasparenza e congruità applicando ad essa le norme sulle offerte pubbliche per i collocamenti sul mercato.

2. Il Governo è altresì delegato ad emanare norme volte a disciplinare l'alimentazione della base sociale delle casse di risparmio costituite in forma associativa anche con modalità diverse dal metodo

della cooptazione. In particolare dovrà prevedersi che l'integrazione della compagine sociale possa avvenire anche mediante soggetti designati da istituzioni culturali, da enti e organismi economico-professionali nonché da enti locali territoriali.

3. All'articolo 4 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«La richiesta di parere relativa al rinnovo di un mandato in un ente pubblico che esercita attività creditizia o che, a seguito di operazioni di conferimento d'azienda, detiene partecipazioni di controllo, anche indirette, in enti creditizi costituiti in forma di società per azioni deve contenere una relazione sull'evoluzione tecnica dell'ente pubblico nel periodo di durata del mandato scaduto. La disposizione si applica anche per il passaggio fra cariche di presidente e vicepresidente nel medesimo ente ovvero fra gli enti pubblici precedentemente indicati».

Art. 3.

(Rapporti di lavoro)

1. Ai dipendenti delle società per azioni di cui all'articolo 1 continueranno ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, fino al rinnovo del contratto collettivo nazionale di categoria o fino alla stipula di un nuovo contratto integrativo aziendale.

2. Per i medesimi dipendenti sono fatti salvi i diritti quesiti, gli effetti di leggi speciali e quelli rivenienti dalla originaria natura pubblica dell'ente di appartenenza.

3. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del settore creditizio, norme dirette a disciplinare, secondo le norme dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, il trattamento previdenziale dei dipendenti in servizio e in quiescenza degli enti pubblici creditizi esclusi o esonerati dall'obbligo dell'iscrizione

ne alla data di entrata in vigore della presente legge in quanto disciplinati, rispettivamente, dall'allegato T all'articolo 39 della legge 8 agosto 1895, n. 486, e dalla legge 20 febbraio 1958, n. 55. A tal fine le disposizioni delegate dovranno:

a) fissare procedure e modalità dell'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria. In particolare, dovrà essere previsto che i dipendenti attuali e futuri e quelli in quiescenza degli enti creditizi pubblici siano complessivamente iscritti ad una gestione speciale presso l'ente previdenziale, e che il regime contributivo attualmente a carico dei lavoratori possa essere modificato solo per via contrattuale. Per il personale in quiescenza dovrà essere previsto che la quota di pensione di pertinenza della gestione speciale, rispetto al trattamento complessivamente erogato, venga fissata mediante aliquote percentuali determinate secondo parametri medi di riferimento che tengano conto delle differenze esistenti. Al fine di evitare costi aggiuntivi per l'ente previdenziale, l'equilibrio finanziario di tale gestione dovrà essere garantito per i primi venti anni dai medesimi enti creditizi pubblici, ciascuno nella misura in cui abbia eventualmente contribuito negli anni al verificarsi del disavanzo;

b) prevedere che, a seguito di apposite convenzioni con l'ente previdenziale, il trattamento pensionistico continui ad essere erogato per il tramite delle suddette società o enti;

c) stabilire procedure e modalità con le quali i fondi pensione delle società od enti i cui dipendenti in servizio e in quiescenza non sono ricompresi nell'assicurazione obbligatoria si trasformino, mantenendo le attuali attività patrimoniali, in fondi integrativi gestiti secondo criteri di continuità, mediante modifiche statutarie ove siano dotati di autonoma personalità giuridica. Ai dipendenti in servizio ed in quiescenza degli enti creditizi pubblici assoggettati al regime esclusivo o esonerativo andranno garantite le disposizioni di miglior favore dei rispettivi fondi di previdenza ed un trattamento economico complessivo tra pensione della gestione specia-

le e pensione integrativa pari a quello in essere alla data di entrata in vigore della presente legge;

d) favorire eventuali mobilità interaziendali e fronteggiare situazioni di crisi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d).

Art. 4.

(Ricapitalizzazione degli istituti di credito di diritto pubblico)

1. È autorizzata per il quinquennio 1990-1994 la spesa complessiva di lire 1.800 miliardi, di cui lire 297 miliardi nel 1990, lire 367 miliardi nel 1991, lire 452 miliardi nel 1992, lire 502 miliardi nel 1993 e lire 182 miliardi nel 1994, per effettuare, in conformità a quanto previsto dal comma 2, i versamenti in favore di istituti di credito di diritto pubblico.

2. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare le norme per la ripartizione delle somme di cui al comma 1 tra istituti di credito di diritto pubblico, tenendo conto di accertate esigenze patrimoniali connesse alla riorganizzazione e allo sviluppo degli stessi e dell'attuazione delle linee direttive indicate nel decreto del Ministro del tesoro emanato in data 27 luglio 1981, ai sensi dell'articolo 2 della legge 10 febbraio 1981, n. 23, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 208 del 30 luglio 1981. Dovrà prevedersi che a fronte dei versamenti siano costituite, da parte degli istituti destinatari, apposite riserve denominate con riferimento alla presente legge e da utilizzare entro due anni per la costituzione o l'aumento di capitale delle società per azioni di cui all'articolo 1, comma 1. Le corrispondenti azioni sono attribuite al tesoro dello Stato.

3. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, determinato in lire 297 miliardi per l'anno 1990, in lire 367 miliardi per l'anno 1991 ed in lire 452 miliardi per l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per

l'anno 1990, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento «Partecipazione a banche e fondi nazionali ed internazionali».

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

(Vigilanza sul gruppo creditizio)

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, a fini di vigilanza, norme dirette a:

a) definire gli elementi che identificano il gruppo creditizio annettendo, a tal fine, rilevanza determinante alla natura finanziaria o strumentale dell'attività svolta dalle società componenti il gruppo e all'esistenza di soggetti esercenti attività creditizia in posizione di controllanti o di controllati. In particolare, quando uno o più enti creditizi siano in posizione di controllati, la qualificazione di gruppo creditizio ricorre se gli enti detengano complessivamente una quota del mercato nazionale pari o superiore all'uno per cento dei depositi o degli impieghi con clientela ovvero se l'attivo del gruppo sia comunque rappresentato almeno per la metà da attività riferibili agli enti creditizi appartenenti al gruppo stesso. Le disposizioni delegate stabiliranno altresì in presenza di quali condizioni si presume l'esistenza del controllo di fatto e i criteri che dovranno essere seguiti per la conseguente individuazione del gruppo creditizio. Ad esclusione delle *holding* finanziarie, tutti i componenti del gruppo dovranno esercitare, almeno prevalentemente, una o più delle attività indicate nell'elenco allegato alla seconda direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 89/646/CEE del 15 dicembre 1989, in materia creditizia;

b) istituire presso la Banca d'Italia un apposito albo in cui devono essere iscritti nella loro composizione aggiornata i gruppi, e prevedere altre forme di pubblicità;

c) fissare, fatta comunque salva la specifica disciplina dell'attività bancaria, i

criteri per individuare l'ambito del gruppo creditizio e la società capogruppo, che dovrà essere un ente di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 17 aprile 1986, n. 114, e sarà sottoposta al controllo di vigilanza di cui alla lettera d), e i poteri di direzione che la capogruppo dovrà esercitare ai fini della vigilanza bancaria;

d) realizzare, con riferimento al gruppo, la vigilanza consolidata di ordine informativo, regolamentare e di disciplina delle situazioni di crisi. A tal fine la Banca d'Italia provvederà a: richiedere informazioni; impartire, in conformità alle direttive del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, nell'interesse della stabilità del gruppo e a tutela dell'intermediazione creditizia, istruzioni aventi ad oggetto la situazione e l'attività del gruppo complessivamente considerato o di suoi componenti con riguardo al rischio, all'adeguatezza patrimoniale e alle partecipazioni detenibili; effettuare controlli ed ispezioni. Al medesimo fine dovrà inoltre stabilirsi una disciplina delle situazioni di crisi che, nel rispetto dell'autonomia patrimoniale dei singoli soggetti e della trasparenza delle operazioni, contempra specifiche norme volte a coordinare le procedure coattive delle società o enti appartenenti ad un medesimo gruppo bancario. In particolare dovrà disporsi che:

1) quando ricorrano situazioni di crisi circoscritte a singoli partecipanti al gruppo, gli stessi restano soggetti alle procedure coattive loro proprie;

2) nei confronti dell'ente capogruppo si applicano le procedure di amministrazione straordinaria e di liquidazione coatta amministrativa secondo le norme del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni, con esclusione del fallimento e con attrazione degli eventuali fallimenti già dichiarati per le altre società del gruppo. I procedimenti giudiziari di maggiore rilievo per lo svolgimento delle procedure e quelli riguardanti i rapporti intragruppo saranno assegnati alla competenza di un unico tribunale;

3) qualora una società del gruppo sia interessata da una situazione di crisi che ha dato luogo all'applicazione di una procedura coattiva e che può alterare in modo grave l'equilibrio del gruppo nel suo complesso, le autorità creditizie possono comunque sottoporre la capogruppo alla procedura di amministrazione straordinaria;

4) la procedura di amministrazione straordinaria, quando disposta per la capogruppo, è applicabile anche alle società del gruppo per le quali ne ricorrano i presupposti;

5) i commissari straordinari insediati presso la capogruppo hanno facoltà di procedere alla sostituzione degli amministratori delle società appartenenti al gruppo in funzione del mutamento degli indirizzi gestionali;

6) gli organi delle procedure riguardanti società o enti appartenenti ad un unico gruppo bancario possono essere formati dai medesimi soggetti, salvo che ostino particolari ragioni inerenti ai rapporti tra le procedure stesse;

e) prevedere che i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nelle società o enti facenti parte di un gruppo creditizio ed esercenti una delle attività finanziarie di cui all'articolo 1 della legge 17 aprile 1986, n. 114, debbano possedere requisiti di esperienza ed onorabilità adeguati alla carica da rivestire ed all'attività da svolgere.

2. Alle società capogruppo individuate ai sensi della lettera c) del comma 1 ed ai partecipanti al capitale delle medesime si applicano le disposizioni contenute negli articoli 9 e 10 della legge 4 giugno 1985, n. 281. Nei confronti delle altre società appartenenti al gruppo creditizio e dei partecipanti alle stesse vengono attribuiti alla Banca d'Italia i poteri di cui all'articolo 10 della medesima legge. Alle omissioni delle comunicazioni si applica l'articolo 11 della medesima legge. Agli esponenti delle società appartenenti al gruppo creditizio si applicano, altresì, gli articoli 3, comma 1, e 4 della legge 17 aprile 1986, n. 114. Per le

infrazioni alle norme delegate di cui al comma 1 del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 87, 88, 89 e 90 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 6.

(Emanazione delle norme delegate)

1. Le norme delegate di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 saranno emanate entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria, su proposta del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, previo parere, da esprimersi entro trenta giorni dalla richiesta, delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Le norme delegate di cui all'articolo 3 dovranno essere emanate su proposta del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 7.

(Norme fiscali)

1. Per le fusioni, le trasformazioni e i conferimenti effettuati a norma dell'articolo 1 le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano nella misura dell'uno per mille e sino ad un importo massimo non superiore a cento milioni di lire. Ai fini dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili i conferimenti non si considerano atti di alienazione e si applicano le disposizioni degli articoli 3, secondo comma, secondo periodo, e 6, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.

2. Agli effetti delle imposte sui redditi i conferimenti effettuati a norma dell'articolo 1 non costituiscono realizzo di plusvalenze, comprese quelle relative alle rimanenze

e il valore di avviamento. La eventuale differenza tra il valore delle azioni ricevute e l'ultimo valore dei beni conferiti riconosciuto ai fini delle predette imposte non concorre a formare il reddito dell'ente conferente fino a quando non sia stata realizzata o distribuita. I beni ricevuti dalla società sono valutati fiscalmente in base all'ultimo valore riconosciuto ai predetti fini e le relative quote di ammortamento sono ammesse in deduzione fino a concorrenza dell'originario costo non ammortizzato alla data del conferimento; non sono ammesse in deduzione quote di ammortamento del valore di avviamento iscritte nell'attivo del bilancio della società in dipendenza del conferimento. Ove, a seguito dei conferimenti, le aziende o le partecipazioni siano state iscritte in bilancio a valori superiori a quelli di cui al periodo precedente deve essere allegato alla dichiarazione dei redditi apposito prospetto di riconciliazione tra i dati esposti nel bilancio ed i valori fiscalmente riconosciuti; con decreto del Ministro delle finanze si provvederà, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a stabilire le caratteristiche di tale prospetto. Nel caso di operazioni che nel loro complesso soddisfino le condizioni di cui all'articolo 1, ripartite in più fasi ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), le disposizioni del presente comma si applicano anche ai conferimenti ed alle cessioni di azioni rivenienti dai conferimenti di azienda effettuati nell'ambito di un unitario programma approvato a norma dello stesso articolo 1, per i quali permane il regime di sospensione d'imposta.

3. Nella determinazione del reddito imponibile delle aziende ed istituti di credito di cui all'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni, risultanti da operazioni di fusione, nonché di quelli destinatari dei conferimenti, sempre che diano luogo a fenomeni di concentrazione, sono ammessi in dedu-

zione per cinque anni consecutivi, a partire da quello in cui viene perfezionata l'operazione, gli accantonamenti effettuati ad una speciale riserva denominata con riferimento alla presente legge. Detti accantonamenti possono essere effettuati, nell'arco dei cinque anni, entro il limite massimo complessivo per l'intero quinquennio dell'1,2 per cento della differenza tra la consistenza degli impieghi e dei depositi con clientela risultanti dal bilancio dell'esercizio nel corso del quale sono state eseguite le operazioni e l'analogo aggregato risultante dall'ultimo bilancio del maggiore degli enti creditizi che hanno partecipato alla fusione ovvero alle operazioni di conferimento. L'accantonamento annuale non potrà comunque eccedere un terzo del limite massimo complessivo consentito per l'intero quinquennio. L'utilizzo e la distribuzione della speciale riserva sono disciplinati dalle norme contenute nell'articolo 6, ultimo periodo del primo comma, e secondo comma, e nell'articolo 8, secondo e terzo comma, della legge 19 marzo 1983, n. 72. Si applicano le norme di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come da ultimo modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, fermi restando i vincoli di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 11 della stessa legge n. 468 del 1978.

4. Alle operazioni di fusione tra gli enti creditizi aventi natura societaria, che siano autorizzate dalla Banca d'Italia secondo le direttive del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio vigenti all'atto delle deliberazioni, si applicano, per gli aspetti fiscali, anche le disposizioni di cui al comma 1.

5. Alle operazioni di conferimento effettuate da enti creditizi aventi natura societaria al fine di costituire un gruppo creditizio ai sensi dell'articolo 5 si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano agli atti di fusione, trasformazione e conferimento perfezionati entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

DISEGNO DI LEGGE n. 381

D'INIZIATIVA DEI SENATORI PATRIARCA ED ALTRI

Art. 1.

1. Il «capitale di fondazione» del Banco di Napoli ed il «fondo di dotazione» del Banco di Sicilia assumono la denominazione di «capitale», suddiviso in quote di pari valore nominale.

2. Il capitale di ciascuno dei due istituti di cui al comma 1 può essere integrato con apporti dello Stato, ovvero di enti pubblici o privati, italiani o stranieri, esercenti istituzionalmente attività bancaria o assicurativa. Le partecipazioni dei privati non possono comunque superare il 20 per cento del capitale complessivo.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche al Banco di Sardegna.

Art. 2.

1. Al fine previsto dal comma 2 dell'articolo 1, è autorizzata la spesa di lire 1.450 miliardi, dei quali lire 838 miliardi destinate al capitale del Banco di Napoli, lire 562 miliardi destinate al capitale del Banco di Sicilia e lire 50 miliardi destinate al capitale del Banco di Sardegna.

2. La spesa è così ripartita in ragione d'anno:

a) Banco di Napoli, lire 8 miliardi nell'anno 1986, lire 12 miliardi nell'anno 1987, lire 109 miliardi in ciascuno degli anni 1988 e 1989 e lire 301 miliardi in ciascuno degli anni 1990 e 1991;

b) Banco di Sicilia, lire 8 miliardi nell'anno 1986, lire 12 miliardi nell'anno 1987, lire 69 miliardi in ciascuno degli anni 1988 e 1989 e lire 201 miliardi in ciascuno degli anni 1990 e 1991;

c) Banco di Sardegna, lire 4 miliardi nell'anno 1986, lire 6 miliardi nell'anno 1987 e lire 20 miliardi in ciascuno degli anni 1988 e 1989.

3. Di conseguenza il capitale del Banco di Napoli, quello del Banco di Sicilia e quello del Banco di Sardegna sono aumentati dei corrispondenti importi.

Art. 3.

1. In sede di prima applicazione della presente legge il Ministro del tesoro determina, d'intesa con il Banco di Napoli ed il Banco di Sicilia, sentita per quest'ultimo la Regione siciliana, l'attribuzione, in misura proporzionale, delle quote spettanti ai due Banchi per il conferimento nel capitale delle rispettive attuali dotazioni patrimoniali ed allo Stato per i conferimenti in danaro di cui all'articolo 2, stabilendo altresì i criteri per la remunerazione delle quote spettanti allo Stato.

Art. 4.

1. I contratti collettivi di lavoro aziendali non potranno attribuire ai dipendenti del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia trattamento economico e normativo più favorevole, nella valutazione globale in relazione a ciascuna qualifica o livello, della media dei contratti collettivi di lavoro aziendali degli istituti di credito di diritto pubblico e delle banche di interesse nazionale.

2. I dipendenti del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia assunti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono soggetti alle disposizioni sull'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

Art. 5.

1. Entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Banco di Napoli ed il Banco di Sicilia adottano, secondo le forme di legge, le occorrenti modificazioni statutarie.

Art. 6.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 20 miliardi nell'anno 1986, a lire 30 miliardi nell'anno 1987 e a lire 198 miliardi in ciascuno degli anni 1988 e 1989, si provvede:

a) per l'onere relativo al 1986 a carico dello stanziamento iscritto sul capitolo numero 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Partecipazione a Fondi e Banche nazionali ed internazionali»;

b) per l'onere relativo agli anni 1987, 1988 e 1989, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo numero 9001 del detto stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Partecipazioni a Fondi e Banche nazionali ed internazionali».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE n. 2179

D'INIZIATIVA DEI SENATORI VITALE ED ALTRI

Art. 1.

1. La presente legge si applica alle fusioni, anche mediante incorporazione, tra enti creditizi allorquando almeno uno di essi presenta, nell'ultimo bilancio approvato, un ammontare di mezzi propri superiore a 600 miliardi di lire, rivalutabile annualmente in base al tasso d'inflazione aumentato di due punti percentuali.

Art. 2.

1. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui al primo comma dell'articolo 47 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, non può essere emanato prima del quindicesimo giorno dalla data della comunicazione alle Came-

re, a cura del Ministro del tesoro, della deliberazione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio recante le modalità della fusione e le nuove norme statutarie.

2. Il nulla osta della Banca d'Italia di cui al secondo comma dell'articolo 47 e all'articolo 48 del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, non può essere rilasciato prima del quindicesimo giorno dalla data della comunicazione alle Camere, a cura del Ministro del tesoro, della proposta di fusione deliberata dai consigli di amministrazione degli enti creditizi.

Art. 3.

1. Le fusioni attuate in violazione della presente legge sono nulle.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.